

Sicurezza *Qualità & Sicurezza
nella Scuola*



Ministero Pubblica
Istruzione

Formazione del Personale



Internet Scuola

Internet Scuola



Modulo Primo

LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NELLA SCUOLA

A cura di *Romano Marmigi e Anna Martin*



INDICE

- 0. Introduzione
 - 1. Qualità & Sicurezza nella Scuola
 - 1.1. La Carta dei Servizi
 - 1.2. Gli Adempimenti di Legge
 - 1.3. Responsabilità e Priorità
 - 2. La Gestione della Sicurezza
 - 2.1. Misure generali di tutela
 - 2.2. Obblighi del Datore di Lavoro, dei dirigenti e dei preposti
 - 2.3. Obblighi e diritti dei lavoratori
 - 2.4. Compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione
 - 2.5. Sorveglianza sanitaria
 - 2.6. Il Rappresentante dei Lavoratori
 - 2.7. Informazione e formazione dei lavoratori
 - 2.8. Organismi paritetici
 - 2.9. Prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso
 - 2.10. Norme di comportamento da osservare in situazioni di emergenza
 - 2.11. Segnaletica di sicurezza
 - 3. La Valutazione del Rischio
 - 4. Normativa di Riferimento
- Allegato 1 Classificazione ed etichettatura sostanze pericolose
relativamente al rischio esplosione e incendio
- Allegato 2 Fattori di Rischio
- Allegato 3 Esempio di Planimetria per l'individuazione delle uscite di sicurezza

0. *Introduzione*

Successivo

Indice

Fine

Il **Decreto Legislativo n. 626** del 19 Settembre 1994, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 141 della Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 Novembre 1994, ha recepito la direttiva 89/391/CEE ed altre sette direttive particolari, riguardanti la sicurezza e la tutela della salute durante il lavoro.

Il suddetto Decreto Legislativo relativo alla "Sicurezza e Salute dei Lavoratori" impone, quale obblighi specifici del Datore di Lavoro, la redazione del "Documento di Valutazione dei Rischi presenti sul Luogo di Lavoro" (Art.4), la Formazione e l'Informazione dei Lavoratori, nonché l'Adeguamento delle Strutture, degli Impianti e delle Attrezzature ai criteri di Sicurezza previsti dalla vigente normativa.

Il successivo **Decreto Legislativo n. 242** del 19 Marzo 1996, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 Maggio 1996, ha definito le modifiche e le integrazioni del suddetto D.Lgs. 626/94 stabilendo, nelle disposizioni transitorie e finali, i termini ultimi di scadenza per gli obblighi previsti per i datori di lavoro.

Tra i principali obblighi previsti quelli che rivestono particolare importanza ed urgenza, anche alla luce delle scadenze previste dalla vigente normativa, risultano essere:

- *la valutazione dei rischi ed i conseguenti adempimenti (art.4);*
- *l'organizzazione del "Servizio di Prevenzione e Protezione" (art.8);*
- *la nomina del medico competente, ove previsto (art.4, comma 4);*
- *l'organizzazione del servizio di prevenzione incendi, evacuazione e pronto soccorso (artt. 12, 13 e 14);*
- *l'informazione e la formazione dei lavoratori (art.22);*
- *l'adeguamento dei luoghi di lavoro (dall'art.30 all'art.33) e delle relative attrezzature (art.35);*
- *la valutazione rischi per addetti ai videoterminali (art.4)*
- *l'adozione delle misure di sicurezza (art.52);*
- *etc.*

Le disposizioni generali del D.Lgs. 626/94 e del D.Lgs. 242/96, salvo quanto specificato nella Circolare n.154 del 19/11/96, si applicano a tutti i settori di attività, nessuno escluso, ed a tutti i datori di lavoro a prescindere dal numero di persone occupate presso di loro sia in forma continuativa che saltuaria (Aziende, Uffici, Scuole, Ospedali, Università, Terziario, Servizi Pubblici e Privati, Sedi Impiegate e Culturali, etc).

In particolare il Decreto Legislativo n. 626/1994 (e successive modificazioni) ha introdotto nel quadro della normativa italiana importanti novità, concernenti la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, fra le quali possono considerarsi come più significative:

- ➡ l'istituzione di figure sostanzialmente nuove nell'ambito delle varie strutture aziendali e/o operative, quali ad esempio quelle del "**responsabile del servizio di prevenzione e protezione**" e del "**rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**";
- ➡ l'obbligo per il datore di lavoro di elaborare un documento contenente la "**valutazione dei rischi**" che possono derivare dai processi lavorativi aziendali e dall'ambiente di lavoro;
- ➡ l'individuazione delle misure di prevenzione necessarie in base alle norme di legge e di buona tecnica e, infine, il programma di attuazione delle misure stesse;
- ➡ un intervento attivo, responsabile e integrato di tutti i soggetti interessati dalla ed alla sicurezza, in grado di coinvolgere i lavoratori e/o i loro rappresentanti, dall'individuazione delle situazioni di rischio fino alla scelta delle

soluzioni per prevenirle e/o ridurle;

► la predisposizione di un organico programma di **informazione** e **formazione** dei lavoratori, atto a realizzare una maggiore consapevolezza nell'affrontare le tematiche di prevenzione in azienda.

Nei successivi paragrafi vengono fornite alcune informazioni di carattere generale sugli aspetti di maggior rilievo del D.Lgs.626/94 (e successive modificazioni), al fine di consentire una corretta comprensione ed attuazione delle disposizioni previste dalle normative tecniche e legislative ad esso collegate.

1. Qualità e Sicurezza nella Scuola

[Precedente](#)

[Successivo](#)

[Indice](#)

[Fine](#)

Secondo quanto esplicitamente indicato nel Decreto Legislativo n.626/94 (e successive modificazioni) in merito al "miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro", ai sensi dell'Art.30 l'Istituto Scolastico risulta "**luogo di lavoro**" in cui, "**al pari di tutti i settori di attività privati e pubblici**", occorre obbligatoriamente attuare "**le misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro**" (Art.1).

Al riguardo il testo legislativo definisce dettagliatamente "**gli obblighi dei datori di lavoro, del dirigente e del preposto**" (Art.4) validi per le strutture sia pubbliche che private, nonché gli "**obblighi dei lavoratori**" (Art.5) equiparando questi ultimi, oltre ai docenti e non docenti, agli "**allievi degli istituti di istruzione ed universitari ed i partecipanti a corsi di formazione professionale in cui si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici**" (Art.2).

L'applicazione del D.Lgs. 626/94 crea non poche difficoltà nelle strutture pubbliche e private che non hanno ancora acquisito un'adeguata "**cultura della sicurezza**" e, in particolare, non hanno ancora focalizzato l'importanza della relazione che intercorre tra "situazione di igiene e sicurezza" in cui viene svolta una determinata attività ed il "livello di qualità" dell'attività stessa.

Tuttavia, per un'adeguata comprensione di tali principi e, di conseguenza, per una corretta attuazione di quanto richiesto dal D.Lgs. 626/94 ai responsabili degli Istituti Scolastici, occorre necessariamente fornire alcune considerazioni di carattere generale che risultano la base di un'efficace politica di prevenzione, sicurezza e qualità delle attività lavorative.

Il nuovo approccio comunitario in materia di armonizzazione tecnica, normativa e legislativa viene definito mediante l'adozione di specifiche "direttive di ravvicinamento", recepite ed attuate nei singoli Paesi membri dell'Unione Europea mediante adeguata legislazione.

Tali presupposti conducono alla formazione pratica di un sistema di gestione e svolgimento di tutte le attività pubbliche e private il quale, oltre alla regolamentazione degli aspetti collegati al corretto adempimento di compiti istituzionali e/o imprenditoriali, salvaguardi gli interessi primari di una comune politica di "qualità" e di "sicurezza" nei confronti della collettività.

In tale contesto il ruolo della vigente legislazione, nonché della normativa tecnica ad essa collegata e finalizzata a consentirne la corretta attuazione, si colloca al centro di due concetti fondamentali, strettamente collegati tra loro, da cui dipendono il successo ed il consenso di attività istituzionali o produttive: **QUALITÀ E SICUREZZA**.

Tali concetti costituiscono un binomio "indivisibile" in cui gli elementi dell'uno si intrecciano inevitabilmente con quelli dell'altro; infatti, quando si parla di "**Sistema Qualità**", si intende quell'insieme di strutture organizzative, responsabilità, procedure e risorse messe in atto nella conduzione di determinate attività, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza preventiva.

Di conseguenza qualsiasi intervento tecnico, operativo o gestionale finalizzato al miglioramento della "sicurezza" del personale e dei luoghi di lavoro, non può essere accuratamente definito ed attuato se non nella globalità concettuale della "qualità di ogni singola attività lavorativa".

Ma risulta possibile parlare di qualità nel mondo della scuola, portare nelle aule espressioni

specifiche come **"total quality"** o **"problem solving"**, ottemperare alla "Valutazione dei Rischi" richiesta dal D.Lgs. n. 626/94 (e successive modificazioni) nell'ambito di strutture le quali, pur identificando i diretti responsabili, non forniscono loro un adeguato supporto tecnico, normativo, formativo ed informativo in grado di consentire l'attuazione della vigente normativa nei modi e nei tempi richiesti?

1.1. La Carta dei Servizi

[Precedente](#)

[Successivo](#)

[Indice](#)

[Fine](#)

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 7 giugno 1995, pubblicato sulla G.U. del 15 giugno 1995, impegna *"i soggetti erogatori dei servizi scolastici"* ad adottare la **"Carta dei Servizi"** e, nella sua articolazione, dichiara:

- *"La scuola....è responsabile della qualità delle attività educative e si impegna a garantirne l'adeguatezza alle esigenze culturali e formative degli alunni, nel rispetto degli obiettivi educativi validi per il raggiungimento delle finalità istituzionali".*
- *"L'ambiente scolastico deve essere pulito, accogliente, sicuro. Le condizioni igieniche e di sicurezza dei locali devono garantire una permanenza a scuola confortevole per gli alunni e per il personale".*

Tali concetti, dettagliatamente descritti nella [Circolare Ministeriale n.403 del 26 Giugno 1997 in merito al "servizio Nazionale per la Qualità nella Scuola"](#), enfatizzano in forma chiara e concisa l'indivisibilità del binomio **"Qualità & Sicurezza"**, creando i presupposti affinché l'Istituzione Scolastica possa rispondere in maniera adeguata alle esigenze relative agli aspetti qualitativi della formazione.

In particolare i requisiti di sicurezza dei lavoratori e di igiene degli ambienti di lavoro sono stati inequivocabilmente sostanzati nel recente D.Lgs. n. 626/94, per la cui attuazione risulta *"conditio sine qua non"* un'organizzazione delle attività in cui l'obiettivo finale tenda ad assicurare nel suo complesso la *"qualità delle attività didattiche e formative"*.

Tuttavia, affinché tali concetti possano essere adeguatamente interiorizzati in un **Sistema Organizzativo** complesso, quale appunto l'**Istituto Scolastico**, ed attuati per assolvere agli obblighi previsti dalla legislazione vigente, risultano doverose alcune precisazioni al riguardo.

"Crescere in qualità" è l'obiettivo che negli ultimi anni ha influenzato tutte le economie occidentali, sia a livello di impresa che di sistema, dall'ambiente naturale alle condizioni di lavoro e di sicurezza del personale, dalla pubblica amministrazione alle imprese private; purtroppo in alcuni casi l'obiettivo è stato perseguito mediante programmi ed approcci così globali e complessi, quanto generici, che si sono esauriti rapidamente e senza nessun reale beneficio per la collettività.

Infatti la qualità, per non assumere le caratteristiche di generalità ed inutilità di una parola mai concretizzata nella realtà di tutti i giorni, necessita di un continuo sforzo quotidiano finalizzato all'analisi dei problemi, alla soluzione delle anomalie tecniche e gestionali, alla valutazione dei risultati nell'ambito degli obiettivi preposti, all'ottimizzazione delle prestazioni nel contesto di ogni singola attività e, non ultimo, al miglioramento delle condizioni di igiene e di sicurezza degli ambienti di lavoro.

Solo in tal modo si ottiene un **Sistema di "Qualità e Sicurezza"**, un adeguato sistema di riferimento composto da un comune linguaggio, da un insieme di "soggetti" che formano l'infrastruttura, da una molteplicità di "attori" che partecipano a questo continuo miglioramento e che, partendo dalla loro professionalità e dal loro bagaglio culturale, assumono una figura attiva e propositiva nell'attuazione di quanto richiesto dalla cogente legislazione in materia di sicurezza dei lavori e di qualità delle prestazioni tecniche, scientifiche, didattiche ed amministrative.

Di conseguenza, se la capacità di concretezza quotidiana rappresenta l'unica via per una *"cultura della qualità e della sicurezza"*, la disponibilità di un sistema reticolare di riferimento, la cui ricchezza risiede nelle *"risorse umane"* e nella qualità delle loro interconnessioni, rappresenta la sfida

di tutti i giorni in un Paese ormai proiettato in una realtà europea.

1.2. Gli adempimenti di Legge

[Precedente](#)

[Successivo](#)

[Indice](#)

[Fine](#)

Facendo riferimento alla bibliografia specializzata in merito, in ogni Istituto Scolastico gli obiettivi della formazione possono essere suddivisi, in ordine di priorità, in base alla conoscenza (**sapere**), alle abilità (**saper fare**) ed agli atteggiamenti (**saper essere**).

Analogamente gli obblighi derivanti dall'attuazione del D.Lgs. 626 nell'ambito dell'Istituzione Scolastica, oltre a richiedere una sufficiente interiorizzazione delle normative tecniche, legislative ed organizzative (**sapere**), prevedono necessariamente degli atteggiamenti da parte dei "soggetti responsabili" (**saper essere**) che devono sviluppare specifiche procedure attuative, organizzative e relazionali (**saper fare**) indispensabili per adeguare gli ambienti alla vigente normativa.

Purtroppo i principi e le varie metodologie di gestione delle attività in "regime di qualità" non hanno finora trovato un fertile terreno nell'ambito della pubblica amministrazione; infatti, essendo tali principi sostanziati in Normative Tecniche (es. ISO 9000) che, per definizione, risultano di carattere non impositivo, i concetti relativi alla qualità sono stati finora interpretati come esclusivo interesse industriale o comunque imprenditoriale.

Tuttavia, pur essendo le **Normative Tecniche** uno strumento di intesa "**non impositivo**" nell'ambito delle varie economie, esse diventano "**cogenti**" se richiamate direttamente o indirettamente nella documentazione legislativa; questo è il caso ad esempio del **D.Lgs. n. 626/94** (e successive modificazioni) che recepisce la filosofia comunitaria in merito alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

In concreto il Decreto Legislativo in oggetto **impone ai "soggetti responsabili"** la valutazione (preventiva) di tutti i rischi in ogni ambiente di lavoro, nonché lo sviluppo di modalità operative e di strategie attuative più idonee ad assolvere i numerosi adempimenti relativi alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori.

Al riguardo l'Art.4 del D.Lgs. 626 pone in particolare rilievo gli obblighi del "datore di lavoro" il quale, in conformità all'Art.2, viene definito:

"Qualsiasi persona fisica o giuridica o soggetto pubblico che è titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore ed abbia la responsabilità dell'impresa ovvero dello stabilimento".

Nelle **Istituzioni Scolastiche** tali obblighi ricadono evidentemente sul **Preside** o sul **Direttore Didattico**, e ad essi occorre riferirsi ogni qual volta che il testo di legge menziona il "datore di lavoro".

Di conseguenza dovrà essere fatto riferimento all'Istituto Scolastico ogni volta che nel Decreto in oggetto vengono utilizzati termini quali "azienda" o "unità produttiva"; invece, per quanto riguarda specificatamente le funzioni ed i ruoli dei **Dirigenti** e dei **Preposti**, i primi sono identificabili con il Preside o Direttore Didattico, mentre la figura di preposto viene assunta da tutto il personale docente e non docente che sovrintende una qualsiasi attività.

L'aspetto innovativo del D.Lgs. 626 rispetto ai precedenti testi di legge, la cui portata non è stata ancora pienamente compresa nelle sue molteplici sfaccettature, comporta inevitabilmente nuovi obblighi del Preside e del Direttore Didattico che possono essere così brevemente riassunti:

► valutare i rischi che possono sorgere, realmente o potenzialmente, durante qualsiasi attività lavorativa svolta nell'ambito dell'Istituto Scolastico, con particolare attenzione a quanto previsto dal [Decreto 26 Agosto 1992](#) per quanto concerne le "**Norme antincendio per l'Edilizia Scolastica**"

► redigere un documento che indichi chiaramente le misure di prevenzione e protezione attuate a seguito della "valutazione dei rischi", unitamente al programma degli interventi ordinari e straordinari (suddivisi per ordine prioritario) individuati per il miglioramento delle condizioni di

igiene e di sicurezza dell'ambiente lavorativo.

Tuttavia, per assolvere ai suddetti adempimenti, occorre precisare quanto segue:

- a) Il principio della **non trasferibilità** degli obblighi e delle responsabilità in materia di sicurezza risulta vincolante, in quanto il Preside ed il Direttore Didattico non possono trasferire sui collaboratori e/o subordinati i propri compiti istituzionali.
- b) Il processo logico della "**Valutazione dei Rischi**", per assolvere in maniera razionale ed economica quanto richiesto dal D.Lgs. 626, deve necessariamente partire dalla identificazione dei pericoli, per poi proseguire con l'individuazione dei rischi e con la stima del "rischio effettivo" rispetto alle norme tecniche, agli standards internazionali ed alle conoscenze tecnologiche acquisite.

Ecco allora che la **Normativa Tecnica**, ed in particolare quella attinente direttamente o indirettamente alla **Garanzia di Qualità, diventa di carattere impositivo** rappresentando l'unico strumento per definire le modalità di attuazione degli adempimenti tecnico-organizzativi necessari per annullare i rischi stessi, o comunque per minimizzarli ad un limite accettabile.

D'altronde che altro significa "lavorare in qualità" se non definire e redigere specifiche procedure attuative per lo svolgimento, la gestione, il controllo ed il monitoraggio di una qualsiasi attività?

In tale contesto il binomio "Qualità e Sicurezza" non assume più le caratteristiche di una semplice frase ad effetto, come purtroppo avviene in molti casi, ma costituisce un obiettivo reale da raggiungere e mantenere nel tempo nel rispetto della vigente normativa.

1.3. Responsabilità e Priorità



Il D.Lgs. 626/94 specifica dettagliatamente in sei articoli (Titolo IX; Art.89-90) le contravvenzioni previste per quanti violano le disposizioni di legge; in particolare per il "datore di lavoro", e quindi per il Preside o per il Direttore Didattico, la violazione degli obblighi comporta l'arresto fino a sei mesi di reclusione e multe di importo max di Lit. 8.000.000.

Tra gli adempimenti che il D.Lgs. n. 626/94 (e successive modificazioni) recepisce dalla filosofia comunitaria in merito alla sicurezza nei luoghi di lavoro, il più significativo ed immediato è certamente quello relativo alla **Valutazione dei Rischi**.

Tale tematica è certamente uno degli argomenti sui quali si dibatte in questo periodo tra coloro che, a qualunque titolo, si occupano dei problemi della sicurezza e dell'igiene nei luoghi di lavoro; infatti, tra gli obblighi che il Decreto demanda ai soggetti ritenuti responsabili nell'ambito delle proprie amministrazioni, particolare importanza assume la redazione del "**Documento di Valutazione dei Rischi presenti sul Luogo di Lavoro**" (Art.4), la **Formazione e l'Informazione** dei Lavoratori (Art.9), nonché l'**Adeguamento** delle Strutture, degli Impianti e delle Attrezzature ai criteri di Sicurezza previsti dalla vigente normativa.

Al riguardo è bene precisare che, contrariamente a quanto richiesto nei precedenti documenti legislativi quali ad esempio il DPR 547/55 ed il 303/56, il soggetto ritenuto responsabile nell'ambito della propria amministrazione non deve limitarsi ad attuare esclusivamente le misure di sicurezza e di igiene previste dalla normativa di riferimento.

L'aspetto innovativo del D.Lgs. 626 consiste invece nel fatto che il **Preside** o il **Direttore Didattico**

"...è tenuto ad osservare le misure generali di sicurezza previste dall'Art.3 e, in relazione alla natura delle attività.....deve valutare.....i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari" (Art.4).

Da un'attenta analisi dei suddetti obblighi appare evidente la sostanziale differenza con i precedenti testi legislativi.

In particolare il recente Decreto ha introdotto, specialmente nella Pubblica Amministrazione, il

concetto di "liberalizzazione" del giudizio relativo alla valutazione dei rischi connessi ad una qualsiasi attività lavorativa, nonché alle conseguenti condizioni di igiene e sicurezza degli "ambienti di lavoro".

Pertanto il Preside o il Direttore Didattico non deve effettuare una semplice verifica della rispondenza o meno di una determinata situazione operativa ed ambientale ad una specifica normativa, ma deve **effettuare un'analisi** delle condizioni in cui si svolgono le singole attività (locali, attrezzature, dispositivi e sostanze utilizzate, etc.), **valutare preventivamente** se esistono pericoli per gli addetti ai lavori e, in caso affermativo, **intervenire** in maniera adeguata nei tempi e nei metodi scelti di volta in volta in funzione della specificità del caso; in altre parole il D.Lgs. 626 impone di fatto ai soggetti responsabili una vera "**politica della prevenzione**", che oltrepassa i confini di un *semplice rispetto passivo della normativa in vigore*.

Tuttavia, pur risultando la violazione di tali obblighi **penalmente perseguibile solo a partire dalla data di scadenza prevista dal testo di legge**, nel frattempo rimangono comunque in vigore gli adempimenti previsti dalle precedenti norme tra cui il DPR 547/55, il DPR 303/56, il DPR 577/82 sulla prevenzione degli incendi, etc.

Ovviamente, nell'interesse tecnico ed economico della struttura operativa considerata, il problema deve essere affrontato con differenti metodologie in grado di:

- **garantire l'identificazione di tutti i possibili rischi presenti nell'azienda;**
- **assicurare l'individuazione e la caratterizzazione delle fonti potenziali di pericolo (es. sostanze, macchinari, agenti nocivi, etc.);**
- **assicurare l'individuazione e la caratterizzazione dei soggetti esposti;**
- **procedere alla Valutazione dei Rischi, al fine di poter emettere un giudizio di gravità del rischio e, di conseguenza, poter valutare la conformità e l'adeguatezza delle misure di prevenzione/protezione in essere;**
- **consentire l'individuazione delle Misure di Prevenzione e Protezione da attuare in funzione degli esiti della Valutazione;**
- **stabilire il Programma di Attuazione delle Misure in base ad un ordine di priorità.**

Di conseguenza, per ottemperare a quanto precedentemente esposto, occorre necessariamente valutare gli eventuali **Fattori di Rischio** nella loro globalità, considerando anche che molti di essi risultano contemplati da altri documenti legislativi a cui il Decreto 626/94 rimanda; in particolare, per una corretta valutazione dello "stato di rischio" presente nell'ambito delle attività considerate, e di conseguenza per la redazione di un "Documento di valutazione rischi" conforme alla realtà dei fatti, occorre fare riferimento ad una serie di norme fondamentali tra cui:

- *RD 324 del 12 maggio 1957*
- *DPR 547 del 27 aprile 1955*
- *DPR 302 del 19 marzo 1956*
- *DPR 303 del 19 marzo 1956*
- *L 1860 del 31 dicembre 1962*
- *DPR 185 del 13 febbraio 1964*
- *DPR 1428 del 24 settembre 1968*

- *Legge 46 del 5 marzo 1990*
- *D.Lgs. 277 del 15 agosto 1991*
- *D.Lgs. 77 del 25 gennaio 1992*
- *D.Lgs. 475 del 4 dicembre 1992*
- [*Decreto del 26 agosto 1992*](#)
- [*Legge 675 del 1996*](#)
- [*Legge 676 del 1996*](#)
- [*D.Lgs. 626 del 19 settembre 1994*](#)
- [*D.Lgs. 242 del 19 marzo 1996*](#)
- [*C.M. n.14 del 14 gennaio 1998*](#)

Oltre alle suddette normative di valenza generale esistono numerose altre norme, standards e leggi di carattere specifico e finalizzate a regolamentare particolari settori di attività, che devono essere necessariamente tenute nella dovuta considerazione; il lavoro ai videoterminali, la movimentazione manuale dei carichi, i dispositivi di protezione individuale, la compatibilità elettromagnetica dei dispositivi elettrici ed elettronici utilizzati, il livello di rumore, la presenza di sostanze pericolose, i dispositivi di sicurezza ed antincendio, l'idoneità delle strutture edilizie e degli impianti elettrici e termici in esse contenuti, la luminosità dei locali adibiti alle attività, l'efficacia dei piani di evacuazione e di pronto intervento e numerosi altri fattori di rischio debbono essere valutati in rapporto alla vigente normativa tecnica e legislativa, al fine di attuare obblighi e scadenze previsti dal D.Lgs. 626.

Tali adempimenti, che recepiscono la filosofia comunitaria sostanziata nelle direttive 89/391/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, risultano parte di un programma più vasto di "**Informazione, Formazione e Prevenzione**", in quanto l'attuale legislazione prevede che ogni lavoratore venga obbligatoriamente **informato** di tutti i potenziali rischi presenti nell'ambito della propria attività, e riceva un'adeguata **formazione** in grado di assicurare la gestione di eventuali situazioni di emergenza.

In tale contesto, ai sensi dell'Art.9 del D.Lgs. 626, particolare importanza assumono le azioni finalizzate alla "**Informazione e Formazione**" **dei lavoratori**, che devono necessariamente essere intraprese dai soggetti caratterizzati da compiti e responsabilità di gestione del personale all'interno di una determinata struttura pubblica o privata.

2. La Gestione della Sicurezza

2.1. Misure generali di tutela

[Precedente](#)

[Successivo](#)

[Indice](#)

[Fine](#)

Contrariamente alla precedente normativa tecnica e legislativa relativa ai criteri di sicurezza, le misure generali di tutela sono essenzialmente incentrate su:

- **la valutazione preventiva dei rischi** e la loro eliminazione o riduzione al minimo, sulla scorta delle più aggiornate conoscenze tecniche, mediante interventi possibilmente alla fonte;

- il rispetto dei **principi ergonomici**;
- la priorità nell'adozione delle **misure collettive** rispetto a quelle **individuali**;
- la **corretta programmazione** dei processi lavorativi, per ridurre al minimo l'esposizione al rischio dei lavoratori;
- la regolare **manutenzione e pulizia** di ambienti, attrezzature, macchine e impianti;
- l'**informazione** e la **formazione dei lavoratori**, nonché la loro consultazione e partecipazione alle questioni concernenti la sicurezza del lavoro tramite i rappresentanti per la sicurezza.

2.2. **Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti**

Precedente

Successivo

Indice

Fine

Il **Datore di Lavoro** ha l'obbligo di programmare e disporre la destinazione di tutte le risorse economiche, umane e organizzative necessarie per l'applicazione delle misure generali di sicurezza previste dalla legge, e di verificarne lo stato di attuazione e di vigilare sull'osservanza degli adempimenti da essa prescritti.

A tal fine, uno dei principali obblighi a suo carico è costituito dall'elaborazione del "**documento sulla valutazione dei rischi**", basato sostanzialmente sul monitoraggio di ambienti e posti di lavoro, attrezzature, impianti e sostanze, sulla verifica della loro conformità alle norme di legge e di buona tecnica, nonché sulla stima dell'incidenza dei fattori organizzativi e di quelli interattivi con l'uomo.

Tale **valutazione** viene effettuata dal datore di lavoro con la collaborazione del **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)** e, **ove prevista la sorveglianza sanitaria**, con il medico competente, previa consultazione del **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza**.

La **valutazione** dovrà essere aggiornata in relazione a cambiamenti significativi dei processi produttivi e dell'assetto organizzativo dell'azienda, atti a incidere sull'esposizione a rischio dei lavoratori.

Almeno una volta all'anno è indetta una riunione, con la partecipazione anche del Rappresentante dei Lavoratori, volta principalmente a verificare lo stato di attuazione dei programmi di prevenzione e l'efficacia delle relative misure di sicurezza e di protezione adottate per i lavoratori in azienda.

Per l'attuazione di quanto sopra, il datore di lavoro si avvale della collaborazione di "**dirigenti**" e "**preposti**" i quali, nell'ambito delle attribuzioni e competenze loro specificamente conferite in materia di sicurezza, sono responsabili delle misure di attuazione della prevenzione e protezione.

A tal fine essi debbono:

➡ **dare attuazione**, secondo le direttive ricevute, alle disposizioni di legge, utilizzando le informazioni, i mezzi tecnici e il personale messo a loro disposizione;

➡ consentire ai dipendenti, per il tramite dei loro rappresentanti, di **portare il loro contributo** alla valutazione del rischio e di verificare l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione;

➡ **informare** e **formare** i propri dipendenti circa i rischi e le misure individuali e collettive di prevenzione e protezione adottate;

➡ **affidare specifici compiti** ai lavoratori tenendo conto delle loro capacità e delle loro condizioni di salute;

➡ **vigilare ed esigere l'osservanza**, da parte dei singoli lavoratori, delle norme e delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza;

➡ **aggiornare le misure di prevenzione e di protezione** sia in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi aziendali, sia in base all'evoluzione della tecnica.

I "**dirigenti**" ed i "**preposti**" devono inoltre curare:

➡ l'applicazione delle procedure di prevenzione incendi, di primo soccorso e di evacuazione dei lavoratori in situazioni di emergenza (Dlgs n. 626/94, Artt. 12 e seguenti);

➡ l'adeguamento dei luoghi di lavoro, degli impianti e delle attrezzature alle norme di legge e di buona tecnica (Artt. 31, 32, 33, 34 e seguenti);

➡ l'adozione, **laddove necessario**, di dispositivi di protezione individuale conformi a norma e l'addestramento al corretto uso da parte dei lavoratori interessati, nonché la verifica periodica della loro efficienza (Artt. 40 e seguenti);

➡ la predisposizione di tutte le azioni necessarie per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, **laddove prescritta** (Artt. 16 e 17);

➡ l'applicazione delle prescrizioni di sorveglianza sanitaria ed ergonomica a favore dei lavoratori che movimentano manualmente carichi pesanti (Artt. 47 e seguenti);

➡ l'applicazione delle prescrizioni di **sorveglianza sanitaria** ed ergonomica a favore dei lavoratori adibiti "**professionalmente**" ad apparecchiature dotate di videoterminali, e cioè impegnati per un periodo di tempo **superiore alle quattro ore consecutive giornaliere per tutta la settimana lavorativa** (Artt. 50 e seguenti);

➡ l'adozione di misure sia per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza che per l'abbandono dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato e, persistendo le condizioni di pericolo, evitando di richiedere, salvo eccezioni debitamente motivate, la ripresa dell'attività lavorativa.

L'**inosservanza** degli **obblighi** previsti per i **datori di lavoro**, i **dirigenti** e i **preposti** comporta sanzioni (arresto, ammenda e sanzione amministrativa) variabili non solo in relazione alla gravità delle violazioni delle norme di legge, ma anche in funzione degli effetti (a terzi, all'ambiente, etc) che tale violazione ha prodotto od abbia potuto produrre.

2.3. **Obblighi e diritti dei lavoratori**

[Precedente](#)

[Successivo](#)

[Indice](#)

[Fine](#)

In aggiunta agli obblighi già previsti dalla pregressa normativa applicabile, nel D.Lgs. 626/94 è **prescritto espressamente ai lavoratori di aver cura della propria sicurezza e della propria salute**, nonché di usare correttamente, in conformità alle istruzioni e alla formazione ricevute, i dispositivi di sicurezza, tanto collettivi che individuali, e gli altri mezzi di protezione, di segnalazione e di controllo.

Tale obbligo si estende anche all'uso di macchinari, apparecchiature, utensili, sostanze e preparati pericolosi al fine di evitare che una loro impropria utilizzazione possa creare dei pericoli per la salute

e la sicurezza degli altri dipendenti e delle persone eventualmente presenti nel luogo di lavoro.
In particolare i **lavoratori** hanno l'**obbligo**:

- ☑ di **segnalare** immediatamente al proprio preposto o dirigente (ovvero, in assenza di questi, a un referente aziendale idoneo) le disfunzioni o le carenze delle attrezzature e/o dei dispositivi di sicurezza in dotazione, nonché ogni eventuale situazione di pericolo di cui vengano a conoscenza;
- ☑ di **non rimuovere**, modificare o disattivare, senza espressa autorizzazione dei competenti preposti o dirigenti, i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo;
- ☑ di **adoperarsi direttamente**, nei limiti delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o circoscrivere in caso di emergenza le situazioni di pericolo, dandone notizia, appena possibile, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- ☑ di **non compiere** di propria iniziativa operazioni o manovre che non risultino di loro competenza, e che possano compromettere la sicurezza propria e/o altrui;
- ☑ di sottoporsi ai controlli sanitari loro prescritti dal medico competente e/o dagli organi di vigilanza (ove previsto);
- ☑ di **non rifiutare**, salvo giustificato motivo, la designazione all'incarico di attuare le misure di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
- ☑ di **partecipare** con profitto e diligenza alle iniziative aziendali di informazione, addestramento e formazione, e di cooperare con gli incaricati aziendali, nei limiti delle istruzioni ricevute e delle proprie competenze, capacità e condizioni di salute, per una più efficace attuazione delle procedure di esodo o di gestione dell'emergenza.

I lavoratori **hanno il diritto**:

- ☑ di astenersi, salvo casi eccezionali e su motivata richiesta, dal riprendere l'attività lavorativa nelle situazioni in cui persista un pericolo grave e immediato;
- ☑ di allontanarsi, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, senza subire pregiudizi o conseguenze per il loro comportamento;
- ☑ di prendere misure atte a scongiurarne le conseguenze di un pericolo grave e immediato, nella impossibilità di contattare un superiore gerarchico o un idoneo referente aziendale, senza subire pregiudizi per tale comportamento, salvo che questo sia viziato da gravi negligenze;
- ☑ di essere sottoposti a visite mediche personali, qualora la relativa richiesta sia giustificata da una connessione, documentabile, con rischi professionali.

L'**inosservanza** degli **obblighi** previsti per i **lavoratori** comporta sanzioni (arresto o ammenda) variabili non solo in relazione alla gravità delle violazioni delle norme di legge, ma anche in funzione degli effetti (a terzi, all'ambiente, etc) che tale violazione ha prodotto od abbia potuto produrre

2.4. Compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione

[Precedente](#)[Successivo](#)[Indice](#)[Fine](#)

Il Servizio di Prevenzione e Protezione (**SPP**), che può essere tanto interno quanto esterno all'azienda, svolge i seguenti principali compiti:

- individua i fattori di rischio dell'ambiente di lavoro e dei processi produttivi e predispone le misure di sicurezza da adottare per eliminarli o ridurli a livelli accettabili;
- coadiuva il datore di lavoro nella effettuazione della valutazione dei rischi e nella elaborazione del relativo documento;
- programma l'informazione e la formazione generale e specifica dei lavoratori;
- è interessato su ogni questione concernente la sicurezza del lavoro in azienda.

Il **SPP** cura inoltre il costante miglioramento della sicurezza dei posti e dei luoghi di lavoro mediante:

- la proposizione di misure preventive;
- l'individuazione di più efficaci dispositivi individuali di protezione;
- l'elaborazione di procedure di sicurezza che coniughi le esigenze operative aziendali con quelle di prevenzione e protezione dei lavoratori;
- l'introduzione di sistemi di controllo per verificare l'attuazione delle misure adottate;
- l'adeguamento costante dei programmi e delle attività di informazione e formazione dei lavoratori.

Il **datore di lavoro designa**, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori, **il responsabile e gli addetti** al Servizio di Prevenzione e Protezione, avvalendosi all'occorrenza anche di professionalità esterne all'azienda che abbiano le competenze necessarie per lo svolgimento dei compiti loro assegnati.

2.5. Sorveglianza sanitaria

[Precedente](#)[Successivo](#)[Indice](#)[Fine](#)

Nel caso in cui sussistano in ambito aziendale **situazioni** o **lavorazioni** che possano comportare **rischi per la salute dei lavoratori**, e per le quali sia **obbligatoria per legge la sorveglianza sanitaria**, dovrà essere nominato il medico competente; il suo nominativo e le modalità per reperirlo dovranno quindi essere portati a conoscenza dei dipendenti interessati.

Nei confronti di ogni lavoratore sottoposto obbligatoriamente a sorveglianza sanitaria, **al medico sono attribuiti principalmente i seguenti compiti:**

- disporre l'effettuazione di accertamenti sanitari preventivi e periodici avvalendosi, all'occorrenza, di competenze professionali esterne;
- esprimere i giudizi di idoneità alla mansione specifica assunta nell'ambito dell'attività lavorativa, informando il lavoratore e il datore di lavoro in caso di rilevata inidoneità parziale o totale;

- istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, da conservarsi in azienda nel rispetto del segreto professionale;
- fornire informazioni ai lavoratori interessati sugli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e sui relativi esiti rilasciando loro, a richiesta, copia dei referti;
- effettuare le visite mediche richieste dal lavoratore, sempreché le richieste siano giustificate dai rischi connessi alla attività lavorativa espletata;

Il medico competente deve inoltre visitare gli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno, insieme al responsabile o a un addetto del servizio di prevenzione e protezione.

L'inosservanza degli obblighi previsti per medici comporta sanzioni (arresto o ammenda) variabili in relazione alla gravità delle violazioni delle norme di legge.

2.6. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

[Precedente](#)

[Successivo](#)

[Indice](#)

[Fine](#)

Il **Rappresentante dei Lavoratori** esplica in ambito aziendale la funzione di tutelare i diritti dei lavoratori alla sicurezza, e con il loro contributo promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro; a tal fine egli riceve una **formazione specifica** e dispone di **tempo e mezzi necessari** per lo svolgimento dei suoi compiti.

Eletto o designato, secondo le modalità demandate dalla legge alla contrattazione collettiva, gode delle medesime tutele garantite per le rappresentanze sindacali; pertanto egli non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della sua attività.

- ha accesso, nel rispetto delle procedure concordate con il datore di lavoro, ai posti e ai luoghi di lavoro nonché a ogni documentazione aziendale relativa alla sicurezza dei lavoratori (registro infortuni, documenti sulla valutazione dei rischi, ecc.);

- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

- è consultato preventivamente in ordine a qualsiasi programma, valutazione, nomina o designazione, che abbiano attinenza diretta con la sicurezza;

- fa proposte in tema di prevenzione;

- formula le proprie osservazioni durante le ispezioni effettuate dagli organi di vigilanza

- partecipa alle riunioni periodiche aziendali sulla sicurezza.

Il Rappresentante della Sicurezza può inoltre far ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Nelle aziende (ovvero unità produttive) **con più di 15 dipendenti**, il Rappresentante per la Sicurezza partecipa alle riunioni periodiche nel corso delle quali si esamina il documento sulla valutazione dei rischi, l'individuazione e la programmazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi.

2.7. Informazione e Formazione dei Lavoratori

[Precedente](#)[Successivo](#)[Indice](#)[Fine](#)

Ciascun lavoratore ha diritto di ricevere una informazione adeguata in materia di prevenzione e protezione. Ai sensi dell'art. 21 del Dlgs n. 626/94, essa deve essere resa in forma agevolmente comprensibile, e riferita:

- **ai rischi** per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale;
- **alle misure** e alle attività di protezione e prevenzione adottate;
- **ai rischi specifici** cui è esposto il lavoratore in relazione all'attività svolta, alle normative di sicurezza e alle disposizioni aziendali in materia;
- **ai pericoli** connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi;
- **alle procedure e ai nominativi** dei lavoratori incaricati di applicare le misure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei lavoratori;
- **al nominativo** del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del medico competente (ove nominato).

In aggiunta ad **un'informazione generale** è prevista anche una **informazione specifica** a favore dei lavoratori, che deriva il proprio contenuto dalla valutazione dei rischi effettuata per il singolo posto di lavoro o per posti di lavoro omogenei.

Esempi tipici di contenuti delle azioni informativo/formative risultano essere:

- dispositivi di protezione individuale, loro corretto impiego e manutenzione;**
- movimentazione manuale dei carichi, modalità per una corretta movimentazione e rischi connessi alla erronea equilibratura del carico e al superamento dei pesi consentiti;**
- attrezzature munite di Vdt, misure ergonomiche applicabili al posto di lavoro, modalità di svolgimento dell'attività con specifico riferimento al regime delle interruzioni, sorveglianza sanitaria, protezione degli apparati visivo e muscolo-scheletrici;**
- impiego di sostanze e preparati pericolosi: modalità d'uso, precauzioni d'impiego, rimedi in caso d'intossicazione;**
- sistema sanzionatorio per le violazioni alle norme di igiene e sicurezza del lavoro.**

Un'altra forma di informazione specifica è invece quella proveniente dal medico competente, ove previsto, e concernente:

- il significato e gli esiti degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti i lavoratori;**
- il giudizio di inidoneità che deve essere comunicato per iscritto al lavoratore interessato e al datore di lavoro.**

2.8. Organismi paritetici

[Precedente](#)[Successivo](#)[Indice](#)[Fine](#)

A livello territoriale sono costituiti organismi paritetici tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori.

Tali organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti.

2.9. Prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso

[Precedente](#)[Successivo](#)[Indice](#)[Fine](#)

Il datore di lavoro ha l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie per la gestione dell'emergenza in relazione alle dimensioni ed ai **rischi specifici** dell'azienda.

In particolare il **datore di lavoro deve**:

- ▶ organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti (unità o azienda sanitaria locale, vigili del fuoco, ospedali o ambulatori, aziende erogatrici di gas, acqua, energia elettrica ecc.) per una efficace azione di pronto intervento;
- ▶ designare, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori, i dipendenti (e i relativi **sostituti**, per i periodi di assenza o di impedimento) incaricati di attuare le misure di pronto soccorso, salvataggio, prevenzione incendi e lotta antincendio, fornendo loro mezzi adeguati e provvedendo il necessario addestramento;
- ▶ informare i dipendenti, mediante istruzioni di agevole comprensione, sui comportamenti e sulle procedure da adottare in caso di pericolo grave e immediato, e sulle modalità per la cessazione dell'attività o per l'abbandono del posto di lavoro, prevedendo a tal fine anche apposite esercitazioni;
- ▶ programmare verifiche periodiche per accertare che le informazioni sulle procedure di emergenza siano state efficacemente acquisite dai lavoratori, siano sempre disponibili ed aggiornate, mediante affissione o altre forme aziendali di comunicazione, in luoghi e con modalità di accesso rapido e facile, nonché costantemente aggiornate.

In particolare, per quanto concerne le misure di **primo soccorso**, dovranno essere portate a conoscenza di ciascun dipendente, con riferimento, ovviamente, all'ambiente di lavoro ove espleta la sua attività le seguenti informazioni:

- l'ubicazione e le modalità di uso delle dotazioni di pronto soccorso;
- i nominativi e le indicazioni per la reperibilità dei soggetti incaricati della loro custodia e manutenzione;
- le procedure per assicurare il pronto intervento, l'assistenza sanitaria di emergenza e il trasporto di infermi o infortunati presso le strutture ospedaliere o ambulatoriali.

Riguardo all'**esodo** dai luoghi di lavoro in caso di emergenza, dovranno essere inoltre indicati:

- i nominativi e le modalità per la reperibilità degli specifici incaricati e dei loro sostituti; le

procedure per attivare il pronto intervento dei Vigili del Fuoco e/o delle altre autorità competenti;

- le modalità di abbandono del posto di lavoro per raggiungere nel più breve tempo il "luogo sicuro" o, laddove esistente, "l'area di raccolta" cui è assegnato ciascun dipendente;
- l'ubicazione delle vie e delle uscite di emergenza più prossime al proprio posto di lavoro, e il significato dei simboli della segnaletica di sicurezza.

Infine, con particolare riguardo alle situazioni di pericolo normalmente **prevedibili** (quali, per esempio: cortocircuito elettrico; fuga di gas; surriscaldamento da sovraccarichi elettrici; blocco degli ascensori ecc.) esse dovranno essere individuate, caso per caso, in relazione alle tipologie delle attività lavorative espletate nell'ambiente di lavoro, e per ciascuna di esse dovranno essere osservate, da parte dei lavoratori interessati, le specifiche istruzioni loro impartite.

2.10. Norme di comportamento da osservare in situazioni di emergenza

[Precedente](#)

[Successivo](#)

[Indice](#)

[Fine](#)

Tutti i lavoratori debbono essere informati, mediante comunicazione diretta (cui possono aggiungersi, per maggiore efficacia, le altre usuali forme aziendali di divulgazione, per esempio: cartellonistica, affissione in bacheca ecc.), sulle norme di comportamento da osservare in situazioni di emergenza. In particolare **i lavoratori hanno l'obbligo di:**

- ▶ **segnalare** tempestivamente al personale specificatamente incaricato della gestione delle situazioni di emergenza ogni evento pericoloso per cose o persone verificatosi negli ambienti di lavoro (es.: incendio, scoppio, infortunio, malore ecc.);
- ▶ **astenersi dall'effettuare interventi diretti sugli impianti e sulle persone** (salvo nei casi in cui sia impossibile contattare un incaricato, ovvero in situazione di pericolo grave e immediato).

I Lavoratori **non dovranno utilizzare** attrezzature antincendio o di pronto soccorso, o effettuare interventi o manovre sui quadri elettrici o sugli impianti tecnologici (idrico, termico, di condizionamento ecc.) senza aver ricevuto adeguate istruzioni.

I lavoratori **devono** inoltre conoscere e applicare le seguenti norme comportamentali in caso di **esodo** dai locali, da attuare al verificarsi di una situazione di emergenza:

- allontanarsi ordinatamente dai locali non appena percepito l'apposito avviso di allarme, ovvero al cospetto diretto di una situazione di emergenza, avendo cura di chiudere non a chiave le finestre e le porte degli ambienti di lavoro, dopo aver accertato che gli stessi siano stati completamente evacuati;
- asportare possibilmente i propri effetti personali;
- non usare in nessun caso ascensori o montacarichi;
- seguire, salvo diversa indicazione da parte del personale incaricato, il percorso di esodo, di cui si riporta un esempio in **Allegato 3**, contrassegnato dalla apposita segnaletica;
- usufruire rapidamente dalle uscite di emergenza per portarsi nel "luogo sicuro" o

nell'eventuale "area esterna di raccolta" a ciascuno assegnata, curando di non ostacolare l'accesso e l'opera dei soccorritori;

- non allontanarsi senza autorizzazione degli incaricati dal "luogo sicuro" o dalle "aree di raccolta".

2.11 Segnaletica di sicurezza

[Precedente](#)

[Successivo](#)

[Indice](#)

[Fine](#)

Le vie di esodo, le uscite di emergenza, le attrezzature di pronto soccorso ed i presidi di sicurezza sono contraddistinti da apposita segnaletica, il cui scopo è quello di richiamare con immediatezza l'attenzione su situazioni costituenti pericolo o sui comportamenti da adottare per prevenirlo.

A tal fine vengono riportati in **Allegato 1** alcuni dei simboli più comuni, aventi rapporto con la sicurezza in ambito aziendale, che **tutti i lavoratori** devono conoscere (*vedasi Dir. Cee n. 92/58, recepita con d.lgs 14 agosto 1996, n. 493*).

Ovviamente dovrà essere portato a conoscenza dei lavoratori ogni altro tipo di segnaletica adottato in azienda per l'evidenziazione di situazioni non comprese tra quelle di seguito illustrate (per esempio: collocazione idranti; estintori etc; ciascun lavoratore deve inoltre essere informato sulle principali istituzioni pubbliche e persone da attivare in relazione alle situazioni di emergenza e, più in generale, alla sicurezza sul lavoro.

La suddetta informazione deve indicativamente riguardare:

■ il nominativo, la sede di lavoro o il recapito del **responsabile del servizio di prevenzione e protezione** e dei relativi addetti, interni e/o esterni;

■ il nominativo ed i numeri di telefono dei lavoratori (e dei loro sostituti) incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio ed evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo;

■ il nominativo e i numeri di telefono degli incaricati interni (e dei loro sostituti) e/o esterni, designati dal datore di lavoro per attuare le procedure previste in caso di **pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza**;

■ il nominativo, il recapito, il numero di telefono e di fax del medico competente per territorio (laddove, ovviamente, sia previsto l'obbligo della sorveglianza sanitaria);

■ il nominativo, la sede di lavoro e/o il recapito, il numero di telefono e dell'eventuale fax del/dei rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza.

Inoltre ciascun lavoratore deve essere informato circa i fattori di rischio a cui potrebbe risultare sottoposto (di cui si riporta un elenco generale in **Allegato 2**), le procedure per l'attivazione, **da parte degli incaricati**, designati dal datore di lavoro, dei servizi esterni di pronto intervento in situazioni di emergenza, nonché di trasporto alle strutture ospedaliere degli infortunati o degli infermi.

I lavoratori potranno attivare direttamente le procedure di cui sopra **solo in caso di irreperibilità** degli incaricati medesimi o, comunque, in caso di pericolo grave e immediato.

Per tale evenienza debbono essere disponibili, in luogo presidiato e su apposito cartello affisso in modo da essere agevolmente accessibile, i seguenti dati:

■ l'indirizzo e il numero telefonico dei servizi esterni di sicurezza o di pronto intervento cui ricorrere nei casi di emergenza e/o di trasporto dei lavoratori infortunati o infermi (USL territorialmente

competenti, VVF, Polizia, Carabinieri, Vigilanza privata, Rimozione auto, Aziende erogatrici di gas, acqua, energia elettrica ecc.);

■ il nominativo, il recapito, i numeri di telefono degli incaricati delle imprese di pulizia, nonché di manutenzione degli impianti (ascensori, montacarichi elettrici, di condizionamento, di riscaldamento ecc.) e delle apparecchiature informatiche e/o telematiche.

3. La Valutazione del Rischio

Precedente

Successivo

Indice

Fine

A norma dell'Art.4 del D.Lgs. 626/94, la "**Valutazione dei Rischi per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori**" è il primo e più importante adempimento da ottemperare da parte del **Datore di Lavoro** per giungere ad una conoscenza approfondita di qualunque tipo di rischio presente nella propria realtà industriale; tale adempimento risulta preliminare a tutta la successiva fase di individuazione delle misure di prevenzione e protezione, nonché alla programmazione temporale delle stesse.

In particolare l'Art.4, comma 2, prevede l'elaborazione di un **documento** che includa quanto di seguito indicato:

☑ una **Relazione sulla Valutazione dei Rischi** presenti nella realtà industriale considerata;

☑ l'**Individuazione delle Misure di Prevenzione e Protezione** da adottare in conseguenza degli esiti della Valutazione;

☑ il **Programma di Attuazione delle Misure di Prevenzione e Protezione** individuate.

Nella sua generalità il Decreto 626/94 impone che il **Documento** relativo alla **Valutazione dei Rischi** debba contenere una "*descrizione dei criteri adottati per la valutazione stessa*" (Art.4, comma 2, a).

Di conseguenza la redazione del Documento sulla Valutazione dei Rischi non può essere ricondotta ad un mero adempimento cartaceo, ma ad un'operazione accurata e sostanziale che deve essere inevitabilmente supportata da un approccio logico-metodologico rigoroso e documentato.

Facendo esplicito riferimento al D.Lgs. n. 626/94, il Documento di Valutazione dei Rischi dovrà essere redatto sulla base della seguente terminologia:

- **Rischio: Probabilità** che sia raggiunto il limite potenziale di **danno**, nelle condizioni di impiego e/o di esposizione.
- **Valutazione dei Rischi:** Procedimento di valutazione dell'entità del rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori durante l'espletamento delle loro mansioni, derivante dal verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro.
- **Pericolo:** Proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità avente il potenziale di causare danni.

Al fine di rendere il più possibile oggettiva la valutazione del rischio, dovrà essere adottato un approccio logico-matematico in cui l'entità (magnitudo) del Rischio (**R**) risulta funzione di elementi caratterizzanti il rischio stesso, e precisamente:

$$R = f(M,P)$$

dove:

R = magnitudo del **rischio**

M = magnitudo delle conseguenze (**danno** ai lavoratori)

P = **probabilità** o frequenza del verificarsi delle conseguenze

Al riguardo occorre tenere presente che:

La probabilità **P** può ad esempio essere espressa in "numero di volte" in cui il danno può verificarsi in un dato intervallo di tempo;

La magnitudo delle conseguenze **M** può essere espressa come una funzione del numero di soggetti coinvolti in un determinato tipo di rischio, nonché del livello di danno ad essi provocato (valutato ad esempio in giornate di assenza lavorativa).

La riduzione del rischio può avvenire secondo quanto di seguito indicato:

mediante misure finalizzate a ridurre la probabilità del verificarsi di un determinato danno atteso (adozione di **misure di prevenzione**);

mediante misure finalizzate a mitigare le eventuali conseguenze del danno (adozione di **misure di protezione**)

Ecco allora che il bisogno di conoscere e di interpretare correttamente il D.Lgs. n.626/94, si salda con l'assoluta necessità di evitare interpretazioni e forzature errate e/o volutamente "drammatizzanti" sia sugli obblighi che sui costi connessi.

Infatti affinché la scelta del tipo di misure da adottare risulti tecnicamente valida ed economicamente competitiva, occorre stabilire in fase preliminare quale debba essere il livello di rischio accettabile **R_a** e, successivamente, intervenire con adeguate misure di prevenzione e/o di protezione in tutte quelle situazioni in cui il livello di rischio **R** risulti superiore al livello accettabile **R_a**:

$$R > R_a$$

Di conseguenza la nuova Legge può essere applicata in tutti i luoghi di lavoro senza affrontare oneri insopportabili e, in molti casi, essa può produrre non solo vantaggi per la salute dei lavoratori, ma anche vantaggi economici per le aziende (aumento di professionalità, minori costi di esercizio, innovazione tecnologica ed organizzativa, sinergia con le politiche della qualità, etc.).

Ovviamente, nell'interesse tecnico ed economico dell'azienda, il problema deve essere affrontato con differenti metodologie, scelte di volta in volta in funzione della specificità dell'Unità Produttiva o Impiegatizia considerata. Al riguardo occorre:

- garantire l'**identificazione di tutti i possibili rischi presenti** nell'azienda;
- assicurare l'individuazione e la caratterizzazione delle **fonti potenziali di pericolo** (es. sostanze, macchinari, agenti nocivi, etc.);
- assicurare l'individuazione e la caratterizzazione dei **soggetti esposti**;
- procedere alla **Valutazione dei Rischi**, al fine di poter emettere un **giudizio di gravità del rischio** e, di conseguenza, poter valutare la conformità e l'adeguatezza delle misure di prevenzione/protezione in essere;

- consentire l'**individuazione delle Misure di Prevenzione e Protezione** da attuare in funzione degli esiti della Valutazione;
- stabilire il **Programma di Attuazione delle Misure** in base ad un **ordine di priorità**.

Per ottemperare a quanto precedentemente esposto occorre necessariamente valutare gli eventuali **Fattori di Rischio** nella loro globalità, considerando anche che molti di essi risultano contemplati da altri documenti legislativi a cui il Decreto 626/94 rimanda.

Tuttavia, anche se in linea generale tali **fattori di rischio** possono essere brevemente riassunti come riportato nel prospetto dell'**Allegato 2**, ognuno di essi dovrà essere esplicitato per ogni settore produttivo e gestionale dell'azienda sulla base sia delle reali condizioni lavorative, che di valutazioni effettuate direttamente "in campo".

4. Normativa di Riferimento



A titolo informativo, viene di seguito riportato un elenco delle principali Normative Tecniche e/o Legislative, a cui il D.Lgs.626/94 (e successive modificazioni) di riferisce per la corretta applicazione dei criteri di Prevenzione e Protezione negli ambienti di lavoro.

Norme di Carattere Generale

D.Lgs n. 626/94 del 19.9.94 - Attuazione delle direttive CEE 89/391 89/654 89/655 89/656 90/269 90/270 90/394 90/679 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori;

D.Lgs. 19 Marzo 1996, n. 242 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL D.LGS19 SETTEMBRE 1994 N. 626, RECANTE ATTUAZIONE DI DIRETTIVE COMUNITARIE RIGUARDANTI IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO

DECRETO 26 agosto 1992 "Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1992" NORME DI PREVENZIONE INCENDI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA

Circolare Ministeriale 14 Gennaio 1998, n. 14 "Oggetto: D.L.vo 19.9.94, n. 626 e D.L.vo 19.3.96 n.242. Norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro "

LEGGE 31.12.1996 n. 675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali"

LEGGE 31.dicembre 1996, n. 676 "Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali"

DPR n. 547 del 27.04.55 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

DPR n. 303 del 19.03.56 - Norme generali per l'igiene del lavoro;

D.Lgs n. 77 del 25.01.92 - Attuazione della direttiva 88/364/CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro;

D.Lgs n. 277 del 15.08.91 - Attuazione delle direttive 80/1107/CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro (piombo amianto e rumore);

DPR n. 175 del 15.05.80 - Attuazione della direttiva n. 82/501CEE relativa ai rischi di incidenti rilevanti connesse con determinate attività industriali;

DPR n. 962 del 10.09.82 - Attuazione della direttiva n. 782/610CEE relativa alla protezione sanitaria dei lavoratori esposti al cloruro di vinile monomero;

DPR n. 524 del 8.06.80 - Segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro;

DM del 17.03.82 - Modificazione del DM 27.09.65 concernente la determinazione delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco;

Legge n. 118 del 30.3.1971 - Eliminazione delle barriere architettoniche e relativo regolamento di attuazione;

Legge n. 13 del 9.01.1989 - Norme per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati;

DM 236 del 14.06.1989 - Regolamento di attuazione della Legge n. 13/89 per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati;

Circolare n. 1669/UL del 22/06/1989 esplicativa della Legge 13 del 9.01.1989;

DPCM 1.1.1991 - Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;

Legge n. 475 del 2.7.1957 - Disposizione sull'uso dei combustibili liquidi;

Legge n. 615 del 13.7.1965 - Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

DPR n. 1391 del 22.12.1970 - Regolamento di applicazione della Legge n. 615;

Circolare Ministeriale LL.PP. n. 1769 del 30.6.1966 - Criterio di valutazione e collaudo dei requisiti acustici;

Norme UNI 8199 del 3.1.1981 - Rumore da impianti;

DM Interno del 26.6.1984 e successivi - Reazione al fuoco dei materiali;

DM Interno del 24.11.1984 - Utilizzazione del gas naturale;

Circolare Ministeriale Interno n. 68 del 25.11.1969 - Direzione Generale della Protezione Civile;

Norme UNI CTI 8065 - Trattamento delle acque;

Norme UNI-CIG - Impiego del gas di rete ed in deposito

Legge n. 1083 del 6.12.1971 - Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile;

Legge n. 319 del 10.5.1976 - Tutela delle acque dall'inquinamento;

Legge n. 690 del 8.10.1976 - Modifiche ed integrazioni alla Legge n. 319/76;

Legge n. 373 del 30.4.1976 - Norme per il contenimento dei consumi energetici;

DPR n. 1052 del 28.6.1977 - Regolamento di esecuzione della Legge n. 373;

DM del 10.3.1977 - Determinazione delle zone climatiche;

Legge n. 10 del 9.1.1991 - Norme per il risparmio energetico e relativo regolamento di attuazione;

DM 1.2.1986 - Norme di sicurezza antincendio per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse;

Norme UNI EN 81 - Impianti elettrici a servizio di ascensori e montacarichi;

DPR n. 1497 del 29.5.1963 - Approvazione del regolamento per ascensori e montacarichi;

DM n. 587 del 4.12.1987 - Adeguamento degli impianti elevatori alle direttive CEE;

Norme idrosanitarie italiane compilate a cura dell'ASSISTAL;

DM 1.12.1975 - Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione;

Norme ISPESL - ENPI - VV.FF. - C.T.I. - UU.SS.LL.

Legge n. 186 del 1.3.1968 - Norme per la realizzazione degli impianti elettrici;

Legge n. 46 del 5.3.1990 - Norme per la sicurezza degli impianti;

DPR n. 447 del 6.12.1991 - Regolamento di attuazione della legge 46/90;

Norme C.E.I. - Comitato Elettrotecnico Italiano;

11.1 - Norme generali per gli impianti elettrici;

11.8 - Impianti di messa a terra;

11.10 - Impianti elettrici a servizio di ascensori e montacarichi;

11.11 - Impianti elettrici negli edifici civili;

64.2 - Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione;

64.4 - Impianti elettrici nei locali adibiti ad uso medico;

64.8 - Impianti elettrici utilizzatori fino a 1000 Volt c.a.;

81.1 - Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche;

Regolamento Edilizio e di igiene del Comune di appartenenza;

Modalità' generali e particolari della Società erogatrice dell'energia elettrica, dell'Azienda di Stato per il Servizio Telefonico e della Società concessionaria del Servizio Telefonico.

Per quanto concerne invece specificatamente le tematiche connesse alla Prevenzione degli Incendi, viene di seguito riportato un elenco delle principali normative applicabili, emanate nel 1991 e nel 1996.

Norme per la Prevenzione degli Incendi

NORME ANTINCENDIO - 1991 -

LETTERA-CIRCOLARE n. 153/4109 del 7 Gennaio 1991 Locali di pubblico spettacolo con capienza inferiore a 150 posti - Deroghe per la larghezza della seconda uscita - Chiarimenti.

LETTERA-CIRCOLARE n. 3720/4134 del 1° Marzo 1991 Lettera-circolare n. 22865/4134 del 16 Dicembre 1988 - Chiarimenti.

CIRCOLARE n. 7/MI.SA. (91) 6 del 2 Aprile 1991 Aggiornamento delle certificazioni rilasciate dal Centro studi ed esperienze e dai laboratori ufficiali autorizzati dal Ministero dell'Interno, in applicazione alla norma CNVVF/CCI UNI 9723 "Resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura - Prove e criteri di classificazione".

LETTERA-CIRCOLARE n. 350/4106 del 4 Aprile 1991 Bombolette spray pressurizzate con g.p.l.

LETTERA-CIRCOLARE n. 6392/4134 del 17 Aprile 1991 Impianti produzione calore alimentati a gas con densità non superiore a 0,8.

CIRCOLARE n. 6393/4142 del 17 Aprile 1991 Rivendita di tabacchi e generi per il fumo.

LEGGE 20 Maggio 1991, n. 158 Differimento di termini previsti da disposizioni legislative.

CIRCOLARE n. 19/MLSA. (91) 11 del 21 Giugno 1991 Distanze di sicurezza per impianti di distribuzione stradali di g.p.l. per autotrazione - Chiarimenti.

CIRCOLARE n. 21/MLSA. (91) 13 del 24 Luglio 1991 Vigilanza e prevenzione antincendi da svolgersi da parte del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

DECRETO MINISTERIALE 5 Agosto 1991 Commercializzazione e impiego in Italia dei materiali destinati all'edilizia legalmente riconosciuti in uno dei Paesi CEE sulla base delle norme di reazione al fuoco.

CIRCOLARE n. 27/MI.SA. (91) 16 del 7 Ottobre 1991 Vigilanza e prevenzione incendi.

LETTERA-CIRCOLARE n. 17143/4109 del 19 Ottobre 1991 Vigilanza e prevenzione incendi.

LETTERA n. 11886/4112 del 15 Novembre 1991 Procedimento istruttorio delle varianti ai progetti di installazioni di olii minerali.

LEGGE 2 Dicembre 1991, n. 384 Modifiche alla Legge 23 Dicembre 1980, n. 930, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti.

LETTERA-CIRCOLARE n. 9790/4118 del 4 Dicembre 1991 Servizio di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 Dicembre 1991, n. 447 Regolamento di attuazione della Legge 5 Marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti.

DECRETO MINISTERIALE 17 Dicembre 1991 Modificazioni al Decreto Ministeriale 16 Novembre 1983 concernente: "Elenco delle attività soggette, nel campo dei rischi di incidenti rilevanti, all'esame degli Ispettori regionali o interregionali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 29 Luglio 1982, n. 577" e al successivo Decreto Ministeriale 9 Luglio

1988.

LETTERA-CIRCOLARE n. 20826/4105 del 21 Dicembre 1991 Nuovo Pignone S.p.a. - Modulo denominato "CUBOGAS" per la compressione e distribuzione del gas naturale per autotrazione.

DECRETO MINISTERIALE 21 Dicembre 1991 Integrazione al Decreto Ministeriale 24 Novembre 1984 recante: "Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8" per regolamentare le operazioni di carico e scarico dei gas.

NORME ANTINCENDIO - 1996 -

LEGGE 5 Gennaio 1996, n. 25 Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia.

DECRETO LEGGE 19 gennaio 1996, n. 28 Proroga dei termini previsti dal Decreto Legislativo 19 Settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

CIRCOLARE Ministero dell'Interno del 23 gennaio 1996, n. 3 - Prot. n.108/4101 Decreto Legislativo 19 Dicembre 1994, n. 758 - Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro - Competenze ed adempimenti da parte del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.

DECRETO MINISTERIALE del 1° febbraio 1996 Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, recante: "Applicazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, concernente rischi rilevanti connessi a determinate attività industriali".

DECRETO-LEGGE 6 febbraio 1996, n. 47 Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto.

CIRCOLARE n. 6/MLSA. (96) 6 del 19 Febbraio 1996 Prototipi di autosili a funzionamento automatizzato - Procedure di approvazione.

DECRETO 22 febbraio 1996 Regolamento recante norme sui servizi di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del fuoco sui luoghi di spettacolo e trattenimento.

DECRETO LEGGE 8 marzo 1996, n. 111 Modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 17 Maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.

LETTERA CIRCOLARE Ministero dell'Interno del 15 marzo 1996 Apparecchi estintori portatili da incendio approvati ai sensi del D.M. 20/12/1982.

DECRETO 18 marzo 1996 Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi.

DECRETO 21 marzo 1996 Disciplina delle mense non obbligatorie di servizio della Polizia di Stato in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 5 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, che disciplina gli interventi di protezione sociale a favore del personale militare e civile delle Forze armate, dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, del Corpo dei vigili del fuoco e del Corpo della guardia di finanza e dei loro familiari nonché a favore del personale del Corpo forestale dello

Stato.

DECRETO 26 marzo 1996 Attuazione del decreto-legge 10 Febbraio 1996, n. 56, sulle sostanze dannose per la fascia di ozono stratosferico.

LETTERA CIRCOLARE Ministero dell'Interno prot. n. NS2075/4192/Sott. 1 del 6 aprile 1996 Depositi di G.P.L. - Movimentazione

DECRETO-LEGGE 12 aprile 1996, n. 193 Modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico.

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1996 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi.

LETTERA CIRCOLARE Ministero dell'Interno del 18 aprile 1996 Serbatoi di GPL, in depositi con capacità fino a 5 mc, destinati alla installazione interrata del tipo con protezione catodica e del tipo orizzontale in guscio in polietilene ad alta densità.

LETTERA CIRCOLARE Ministero dell'Interno del 19 aprile 1996 Depositi di gas di petrolio liquefatto - Manutenzione

LETTERA CIRCOLARE Ministero dell'Interno del 19 aprile 1996 Depositi di gas di petrolio liquefatto - Rifornimento a mezzo di ferrocisterna

LETTERA CIRCOLARE Ministero dell'Interno del 19 aprile 1996 Movimentazione del gas di petrolio liquefatto a mezzo di ferrocisterne

LETTERA CIRCOLARE Ministero dell'Interno del 6 maggio 1996 Rimorchi-cisterna di G.P.L. presenti presso impianti di distribuzione stradale per autotrazione.

DECRETO 13 maggio 1996 Modificazioni alle attività industriali esistenti assoggettate all'obbligo di notifica che comportano implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti (G.U. del 3 Luglio 1996, n. 154).

DECRETO 15 maggio 1996 Procedure e norme tecniche di sicurezza nello svolgimento delle attività di travaso di autobotti e ferrocisterne (G.U. del 4 Luglio 1996, n. 155).

DECRETO 15 maggio 1996 Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di gas e petrolio liquefatto (g.p.l.).

DECRETO 16 maggio 1996 Requisiti tecnici di omologazione e di installazione e procedure di controllo dei sistemi di recupero dei vapori di benzina prodotti durante le operazioni di rifornimento degli autoveicoli presso gli impianti di distribuzione carburanti.

LETTERA CIRCOLARE del Ministero dell'interno dei 17 maggio 1996 Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica - Chiarimenti sulla larghezza delle porte delle aule didattiche ed esercitazioni.

LETTERA CIRCOLARE Ministero dell'Interno 20 maggio 1996 Coibentazione di serbatoi metallici fuori terra contenenti GPL - Specifiche per la valutazione dell'efficacia dei rivestimenti protettivi.

CIRCOLARE Ministero dell'Interno 25 maggio 1996 n. 45945/4117 Servizi di vigilanza resi dal

C.N.VV.F. nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento.

CIRCOLARE Ministero dell'Interno n. 15/MI.SA. (96) 15 del 31 Maggio 1996 n. P1058/4109
sott. 53 Locali di pubblico spettacolo - Valori dei sovraccarichi nel dimensionamento dei solai.

LETTERA CIRCOLARE Ministero dell'Interno del 6 giugno 1996 Deposito di g.p.l. -
Movimentazione.

LETTERA CIRCOLARE Ministero dell'Interno 11 giugno 1996 Decreto Ministro dell'Interno
12 aprile 1996 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la
costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi - Chiarimenti ed
indirizzi applicativi.

CIRCOLARE PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI del 13 giugno 1996, n. 10
Decreto legislativo 19 Marzo 1996, n. 242, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo
19 Settembre 1994, n. 626, concernente attuazione di direttive comunitarie riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

LETTERA CIRCOLARE Ministero dell'Interno del 13 giugno 1996 Depositi di g.p.l.

CIRCOLARE Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 27 giugno 1996, n. 89 Decreto
legislativo 10 Marzo 1996, n. 242, contenente modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19
Settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Direttive
per l'applicazione. (G.U. del 5 Luglio 1996, n. 156)

CIRCOLARE 22 luglio 1996, n. 2646/SIAR. Circolare in merito ai criteri di analisi e valutazione
dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di gas di petrolio liquefatto assoggettati al decreto del
Ministero dell'Ambiente 15 Maggio 1996 ed alle procedure e norme tecniche di sicurezza per i
depositi assoggettati al decreto del Ministro dell'Ambiente 15 Maggio 1996 (G.U. del 12 Settembre
1996, n. 214).


DECRETO 26 luglio 1996 Modificazioni al decreto ministeriale 11 gennaio 1995, relativo
all'individuazione delle opere minori soggette ad autorizzazione con procedura semplificata od a
notifica negli impianti di lavorazione e depositi di oli minerali.

DECRETO LEGGE 26 luglio 1996, n. 393 Interventi urgenti di protezione civile.

DECRETO LEGGE 2 agosto 1996, n. 406 Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il
ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di
nazionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto.

CIRCOLARE 8 agosto 1996, n. 162429 Legge n. 46/1990 sulla sicurezza degli impianti domestici
e legge n. 1083/1971 sulla sicurezza di impiego del gas combustibile. Lettera-circolare alle camere di
commercio ed agli uffici UPICA sulle caratteristiche per la corretta installazione dei dispositivi
rivelatori di gas combustibile per uso domestico e similare. Criteri tecnici di riferimento (G.U. del 19
Agosto 1996, n. 193).

DECRETO 19 agosto 1996 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo. (S.O. n.
149 alla G.U. del 12 settembre 1996, n. 214)



ALLEGATI

• Allegato 1

Precedente

Successivo

Indice

Fine

• **Classificazione ed etichettatura sostanze pericolose relativamente al rischio esplosione e incendio**

Classi di pericolo, simboli e definizioni (DLgs 3-2-1997, n. 52)

ESPLOSIVO



E

Le sostanze ed i preparati solidi, liquidi, pastosi o gelatinosi che, anche senza l'azione dell'ossigeno atmosferico, possono provocare una reazione esotermica con rapida formazione di gas e che, in determinate condizioni di prova, detonano, deflagrano rapidamente o esplodono in seguito a riscaldamento in condizione di parziale contenimento

[NOTA UO: nella L. 256/1974 erano così definiti:

a) esplosivi: che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene;]

COMBURENTE



O

Le sostanze ed i preparati che a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, provocano una forte reazione esotermica

[NOTA UO: nella L. 256/1974 la definizione era la stessa.

A noi pare di dover rilevare una inesattezza nella definizione in quanto molte sostanze, a contatto con altre, provocano forti reazioni esotermiche (es. sodio con acqua, acido solforico concentrato con acqua, ecc.) pur non essendo definibili come "comburenti" cioè sostanze che apportano ossigeno alla reazione di combustione.]

ESTREMAMENTE INFIAMMABILE



F+

Le sostanze ed i preparati liquidi con punto di infiammabilità estremamente basso ed un punto di ebollizione basso e le sostanze ed i preparati gassosi che a temperatura e pressione ambiente sono infiammabili a contatto con l'aria

[NOTA UO: nella L. 256/1974 erano così definiti:

i) altamente infiammabili (o estremamente infiammabili): le sostanze ed i preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 0°C ed il cui punto di ebollizione è inferiore o pari a 35°C;]

FACILMENTE INFIAMMABILE



F

1) le sostanze ed i preparati che, a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono subire innalzamenti termici e da ultimo infiammarsi;
2) le sostanze ed i preparati solidi che possono facilmente infiammarsi dopo un breve contatto con una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo il distacco della sorgente di accensione;
3) le sostanze ed i preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è molto basso;
4) le sostanze ed i preparati che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas estremamente infiammabili in quantità pericolose.

[NOTA UO: nella L. 256/1974 erano così definiti:

c) facilmente infiammabili: che a contatto con l'aria, a temperatura normale e senza ulteriore apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, ovvero: che allo stato solido possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, ovvero: che allo stato liquido hanno il punto di infiammabilità inferiore a 21°C,

ovvero: che allo stato gassoso si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, ovvero: che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose;]

INFIAMMABILE

non è
previsto
nessun
simbolo

Le sostanze ed i preparati liquidi con un basso punto di infiammabilità

[NOTA UO: nella L. 256/1974 erano così definiti:

d) infiammabili: che allo stato liquido hanno il punto di infiammabilità tra i 21°C e 55°C;]

NOTA: *il colore di sfondo dei simboli di pericolo deve essere giallo-arancione. La rappresentazione a video sui vari monitor, può risultare non corretta*

Frasi di rischio associabili alle sostanze che presentano pericolo di esplosione ed incendio

- R 1 - Esplosivo allo stato secco.
- R 2 - Rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d'ignizione.
- R 3 - Elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d'ignizione.
- R 4 - Forma composti metallici esplosivi molto sensibili.
- R 5 - Pericolo di esplosione per riscaldamento.
- R 6 - Esplosivo a contatto o senza contatto con l'aria.
- R 7 - Può provocare incendio.
- R 8 - Può provocare l'accensione di materie combustibili.
- R 9 - Esplosivo in miscela con materie combustibili.
- R 10 - Infiammabile.
- R 11 - Facilmente infiammabile.
- R 12 - Altamente infiammabile.
- R 13 - Gas liquefatto altamente infiammabile.
- R 14 - Reagisce violentemente con l'acqua.
- R 15 - A contatto con l'acqua libera gas facilmente infiammabili.
- R 16 - Pericolo di esplosione se mescolato con sostanze comburenti.
- R 17 - Spontaneamente infiammabile all'aria.
- R 18 - Durante l'uso può formare con aria miscele esplosive/infiammabili.
- R 19 - Può formare perossidi esplosivi.
- (...)
- R 30 - Può divenire facilmente infiammabile durante l'uso.
- (...)
- R 44 - Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato.
- (...)

COMBINAZIONI DI FRASI

- R 14/15 - Reagisce violentemente con l'acqua liberando gas facilmente infiammabili.
- R 15/29 - A contatto con acqua libera gas tossici e facilmente infiammabili.

- ***Allegato 2*** Precedente Successivo Indice Fine

-

FATTORI DI RISCHIO

RISCHI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI

1. AREE DI TRANSITO

2. SPAZI DI LAVORO
3. SCALE
4. MACCHINE
5. ATTREZZI MANUALI
6. MANIPOLAZIONE MANUALE DI OGGETTI
7. IMMAGAZZINAMENTO OGGETTI
8. IMPIANTI ELETTRICI
9. APPARECCHI A PRESSIONE
10. RETI ED APPARECCHI DISTRIBUZIONE GAS
11. APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO
12. MEZZI DI TRASPORTO
13. RISCHI DI INCENDIO ED ESPLOSIONE
14. RISCHI PER LA PRESENZA DI ESPLOSIVI
15. RISCHI CHIMICI

RISCHI PER LA SALUTE DEI LAVORATORI

16. ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI
17. ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI
18. ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
19. VENTILAZIONE INDUSTRIALE
20. CLIMATIZZAZIONE LOCALI DI LAVORO
21. ESPOSIZIONE A RUMORE
22. ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI
23. MICROCLIMA TERMICO
24. ESPOSIZIONE A RADIAZIONI IONIZZANTI
25. ESPOSIZIONE A RADIAZIONI NON IONIZZANTI
26. ILLUMINAZIONE
27. CARICO DI LAVORO FISICO
28. CARICO DI LAVORO MENTALE
29. LAVORO A VIDEOTERMINALI

ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI

30. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
31. COMPITI, FUNZIONI E RESPONSABILITA'
32. ANALISI, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO
33. FORMAZIONE
34. INFORMAZIONE
35. PARTECIPAZIONE
36. NORME E PROCEDIMENTI DI LAVORO
37. MANUTENZIONE E COLLAUDI
38. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
39. EMERGENZA, PRONTO SOCCORSO
40. SORVEGLIANZA SANITARIA


• *Allegato 3*

[Precedente](#)

[Indice](#)

[Fine](#)

PIANTA DEL PIANO
CON INDICATI I PERCORSI
PER RAGGIUNGERE
LE USCITE DI SICUREZZA



Modulo 2
L'Emergenza
nella Scuola

Modulo 3
Procedure
Operative

Modulo 4
Prevenzione
Infortuni

Modulo 5
Primo
Soccorso

Modulo 6
Normativa



A cura di [Romano Marmigi](#) e [Anna Martin](#)

Ultimo aggiornamento: 10 Aprile 1998

